DIALOGHI DI DIRITTO E POLITICHE DELLE MIGRAZIONI

Procedure di identificazione e riconoscimento dello status delle persone migranti

Trento, 12 gennaio 2023

L'avvocato/a della protezione internazionale e la valutazione di credibilità dei/delle richiedenti asilo. L'onere probatorio

di Nazzarena Zorzella (avvocata ASGI del foro di Bologna – nazzarenazorzella@gmail.com)

> *«Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore.*
> *Ma l'avvocato no. L'avvocato non può essere un puro logico, né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambasce.*
>
> Pietro Calamandrei, *Elogio dei giudici*, pp. XXIX (edizione 1959)

In un articolo pubblicato su Questione giustizia n. 2/2018,[1] commentando il provvedimento di sequestro della nave ProActiva-Open Arms (per ipotizzato reato di associazione a delinquere per traffico internazionale di migranti), il prof. Alessandro Simoni (università di Firenze) esprimeva "*la difficoltà di capire come, nel rileggere l'atto con cui disponeva il sequestro dell'imbarcazione, il magistrato non sia stato toccato dal* ***dubbio circa il contrasto tra la propria valutazione preparata seduto di fronte al computer e quella compiuta dall'operatore seduto sul bordo del gommone*** *di fronte alla chiglia della motovedetta della Guardia Costiera Libica*".

La risposta che si dava è "***dell'impossibilità di rappresentarsi la debolezza dei corpi dei migranti in un contesto di salvataggio in mare***", perché nell'immaginario collettivo il corpo dei migranti, soprattutto africani, è un "***corpo resistente***" nel senso letterale del termine, cioè che può *resistere facilmente* a violenze, sopraffazioni o rischi nell'attraversamento di deserti o del Mediterraneo, a differenza della nostra minore capacità di gestire analoghi o diversi pericoli.

Credo che la stessa difficoltà di *immaginazione* del corpo dei/delle richiedenti asilo e di cosa esso sottenda attraversi anche le aule dei Tribunali nei giudizi civili della protezione internazionale e prima ancora le varie sedi amministrative nelle quali inizia e si dipana il lungo percorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il CORPO e le PAROLE del/della persona migrante sono i primi "elementi" con i quali si confronta chi si occupa di richiedenti asilo, perché è da essi che nasce il diritto di cui si chiede il riconoscimento. Il diritto alla protezione internazionale sottende, infatti, l'avvenuta o potenziale ma concreta violazione di un corpo, delle sue libertà, di qualsiasi specie (fisiche, politiche, sociali, economiche), del suo benessere e della sua dignità e pertanto è impossibile (dovrebbe essere impossibile) esaminare la richiesta di protezione senza confrontarsi con il CORPO e con le PAROLE che quella violazione raccontano.

---

[1] A. Simoni, *Il corpo del magistrato e il corpo del migrante: "un dilemma italiano?* In Questione giustizia 21.3.2018
http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-corpo-del-magistrato-e-il-corpo-del-migrante-un-dilemma-italiano- 21-03-2018.php

Certo! Non bastano né la parola né il corpo ma non può ignorarsi che man mano che si sviluppa il lungo procedimento per il riconoscimento del diritto alla protezione, **vi è un progressivo e irreversibile allontanamento del corpo dalle parole, che diventano scrittura, e dalle parole alla decisione**.

Il ruolo dell'avvocato/a è, a mio avviso, quello di provare a tenere insieme quel corpo per dare un ruolo effettivo e una dignità da protagonista al/alla r.a.

Operazione non facile, quella di tenere insieme la persona e la decisione, ma bisogna tenere conto di alcune premesse di contesto indispensabili.

Non è esagerato affermare che vi è, oramai, un **tendenziale generalizzato sospetto per l'asilante**, dettato in parte da pregiudizi e in parte da incapacità di comprenderne immediatamente ed effettivamente la condizione: perché non si conosce il contesto sociale di provenienza, perché istintivamente si è portati a valutare qualsiasi fenomeno alla luce della propria esperienza personale, perché suggestionati da una narrazione pubblica mass-mediatica che oramai da decenni parla di "invasioni", ecc.

L'aumento nell'ultimo decennio delle domande d'asilo in Europa[2] è stato determinato senz'altro da **importanti e drammatici eventi geo-politici che dal 2011** in poi hanno colpito vari Paesi nel Nord Africa (guerra in Libia, guerra in Siria, le cd. primavere arabe, , senza dimenticare vari altri Stati africani: Mali, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Congo) o Paesi nel Medio Oriente e dell'Asia (Yemen Iraq, Afghanistan, tra i maggiori) e, meno eclatanti ma significativi, anche Paesi delle Americhe del sud (Venezuela, Perù, Bolivia).

Ma non può ignorarsi che l'aumento è stato determinato anche dagli **effetti delle politiche migratorie dell'Unione europea e dei singoli Stati membri** che, a fronte di detti eventi geo-politici, hanno reagito bloccando di fatto la possibilità di ingresso regolare (con visti) e cercando di esternalizzare il controllo delle frontiere ai Paesi terzi (Libia, Niger, Egitto) per bloccare quella che è stata definita un'invasione, anche se smentita dai numeri in rapporto a quelli che afferiscono ad altri Paesi non europei.

Di conseguenza, **l'asilo è divenuto il principale (quando non unico) motivo astrattamente consentito per l'ingresso in Europa, non essendo condizionato al possesso di un visto** MA, mano a mano che sono aumentate le richieste di protezione internazionale, è diminuita la percentuale di riconoscimento di una delle sue forme (rifugio politico e protezione sussidiaria).

In Europa, ad esempio, nel 2016 il tasso di riconoscimento era del 60%[3], nel 2019 è stato del 38%[4], nel 2021 la percentuale è scesa al 34% (aumentata al 40% comprendendo anche la protezione umanitaria presente in alcuni Stati[5]).

In Italia dal 33% di dinieghi nel 2010 (e dunque 67% di riconoscimento) si è arrivati al 76% nel 2020[6] (e dunque 34% di accoglimento) e solo nel 2021, ripristinata e ampliata la protezione

---

[2] https://www.europarl.europa.eu/infographic/asylum-migration/index_it.html#filter=2021
Asylum Report 2022 Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union
https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-06/2022_Asylum_Report_EN.pdf

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/it&oldid=354233

[4] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/it&oldid=496312

[5] https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-06/2022_Asylum_Report_Executive_Summary_IT.pdf

[6] M. Giovannetti, *I perimetri incerti della tutela: la protezione internazionale nei procedimenti amministrativi e giudiziari*, in Questione giustizia 30.4.2021
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2883/giovannetti-su-dati-protezione-internazionale-30-04-2021.pdf

umanitaria - oggi speciale - la percentuale di dinieghi è scesa intorno al 60%[7] (e dunque 40% di accoglimento). Percentuali alle quali va comunque aggiunta quella di esito positivo nelle aule giudiziarie: il 37% dei ricorsi presentati nel periodo 2016/2020[8]

E' indubbio che **i numeri** hanno influito, anche in Italia, sull'approccio giuridico all'istituto della protezione internazionale, consentendo, tra le altre iniziative generali in linea con le politiche UE (ad esempio il Memorandum con la Libia del 2017) **riforme processuali come quella del 2017** (D.L. n. 13/2017 - di abrogazione del giudizio di appello e di non automatismo sospensivo nel giudizio di Cassazione) o **riforme di sistema come quella del 2018** (D.L. 113/2018 - di abrogazione della protezione umanitaria, che fino ad allora rappresentava il 24/25% di riconoscimento delle domande di protezione).

Numeri di richiedenti e riforme di sistema che hanno avuto un significativo impatto sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale o di quella complementare e, soprattutto **in sede amministrativa**, la percezione è che spesso le decisioni abbiano avuto esiti dipendenti dalla nazionalità del/della richiedente asilo anziché a seguito di esame individuale.

In sede giudiziale la riforma del 2017 ha ridotto a un solo grado di giudizio il controllo giurisdizionale delle decisioni assunte dalle Commissioni territoriali, con conseguente notevole aumento del numero dei ricorsi in Cassazione, in una sede che tuttavia limita il proprio operato alla legittimità della decisione impugnata senza potere entrare nel merito della valutazione espressa dal Tribunale, se non in ipotesi strettamente circoscritte (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: omessa valutazione di un fatto oggetto di giudizio, decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile).

Si esclude, infatti, la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l'ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578 – Cass. 8373/2022).

Aumento del contenzioso che ha prodotto come effetto anche l'aumento di decisioni di rigetto, soprattutto di inammissibilità per ritenuta violazione dei limiti di sindacato di legittimità.

La riforma del 2018, invece, abrogando la protezione umanitaria e restringendo la tutela complementare alla protezione speciale nei casi di presenza di cause ostative al riconoscimento della protezione internazionale ha indotto un ampio dibattito giurisprudenziale sull'applicazione del nuovo regime normativo alle domande presentate prima della riforma stessa, con un contrastante orientamento, fino all'intervento risolutivo delle Sezioni Unite n. 29460/2019. Nel frattempo sono stati molti i dinieghi.

Un'ulteriore importante riforma è stata quella del 2020 – D.L. n. 130/2020 – che ha ripristinato parzialmente la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6 TU 286/98, pur conservandone la denominazione di "speciale" e riorganizzato completamente l'istituto oggi declinato nell'art. 19, commi 1, 1.1 e 12 TU 286/98. Anche questa riforma ha avuto un impatto indiretto sui giudizi (per una rivisitazione della "vecchia" protezione umanitaria alla luce del nuovo istituto della protezione speciale), fino all'intervento di nuovo delle Sezioni Unite (Cass. SU 24413/2021).

---

[7] AIDA-ECRE, *Rapporto Paese: Italia 2021*
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/05/AIDA-IT_2021update_summary_Italian.pdf
[8] M. Giovannetti cit, pagg. 8-9

È indubbio, in ogni caso, che l'aumento di domande di riconoscimento della protezione internazionale ha prodotto necessariamente un incredibile e rapido approfondimento giurisprudenziale in un lasso temporale tutto sommato breve (meno di un decennio) e, come sempre succede, con orientamenti non sempre conformi che hanno reso necessario, come si è detto, l'intervento delle Sezioni Unite e financo l'intervento della Corte costituzionale (sulla procura del ricorso in Cassazione: sent. n. 13/2022[9]) e con **questioni interpretative ancora aperte**.

Orientamenti che riguardano il complesso ventaglio dei presupposti per il riconoscimento di una delle 3 forme di protezione previste nell'ordinamento italiano (le 2 della protezione internazionale e la tutela complementare umanitaria/speciale di fonte nazionale) e che, al di là delle singole questioni, **ruota principalmente intorno al giudizio di credibilità** del/della richiedente asilo secondo le regole indicate dal legislatore europeo (Direttiva 2013/32/UE cd. direttiva procedure – Direttiva 2011/95/UE cd. direttiva qualifiche, la prima attuata in Italia con il d.lgs 25/2008, la seconda con il d.lgs 251/2007).

Il diritto d'asilo, è noto, ha **natura dichiarativa** e non costitutiva e dunque il riconoscimento è l'atto formale di una condizione preesistente e il paradigma giuridico per il suo riconoscimento muove dal **RACCONTO del vissuto** del/della richiedente, che *non ha però valore in sé ma deve confrontarsi con riscontri sia soggettivi che oggettivi.*

Racconto che rappresenta il **FULCRO dell'intero sistema ma anche la sua principale CRITICITA'.**

Il giudizio di credibilità inizia, come detto, dai **fatti raccontati** e, per evitare che l'autorità esaminatrice esprima su di essi un giudizio personale e dunque arbitrario, deve seguire un ben preciso schema procedurale descritto dall'art. 3 d.lgs 251/2007 e dagli artt. 8, co. 3 e 27, co. 1-bis d.lgs 25/2008, i quali sono stati definiti vere e proprie ***"regole di giudizio***"[10].

Da tenere presente che secondo UNHCR il giudizio di credibilità **non riguarda la persona** del/della richiedente asilo **ma le sue dichiarazioni**, dalle quali vanno individuati i FATTI MATERIALI della storia RILEVANTI per il riconoscimento dello status[11] e la loro individuazione va compiuta dall'autorità accertatrice in cooperazione con il/la richiedente.

---

[9] **A riprova del sospetto** che oramai si riscontra anche nelle aule giudiziarie è significativo quanto affermato nella sentenza n. 13/2022 della Corte costituzionale, secondo cui la *ratio* dell'art. 35-bis d.lgs 25/2008 (che impone la doppia certificazione sulla procura) è stata ravvisata *«**in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato**»* e nella necessità *«di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato **sulla "verità" della data**, in modo da evitare il rilascio di procure cosiddette in bianco»*.

[10] M. Acierno-M. Flamini, *Il dovere di cooperazione del giudice, nell'acquisizione e nella valutazione della prova*, in Diritto, immigrazione e cittadinanza 1/2017
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/62-il-dovere-di-cooperazione-del-giudice-nell-acquisizione-e-nella-valutazione-della-prova/file

[11] UNHCR, *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 1979 revisionato nel 1992
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf

Da tenere presente che **le dichiarazioni non sono la prova del diritto**, che si forma invece dall'insieme della collaborazione tra richiedente asilo e autorità, secondo i criteri indicati dal legislatore.

Cosa significa questo? Significa che il/la richiedente deve fornire (*raccontare*) i fatti della vicenda potenzialmente persecutoria o (oggi) del rischio di danno grave o di rischio violazione di diritti umani fondamentali, in tal modo cooperando con l'autorità esaminatrice per offrirle elementi di valutazione giuridica che consenta di farli rientrare nei presupposti legali.
Trattasi del **DOVERE DI ALLEGAZIONE** del/della richiedente asilo.

Per converso, l'autorità deve, in relazione a quei fatti, **cooperare con il/la richiedente,** innanzitutto **al fine di fare emergere i fatti giuridicamente rilevanti**, poiché non tutti lo sono e il/la richiedente non sa quali essi siano secondo i parametri legali dell'ordinamento europeo e nazionale.

La **valutazione della credibilità afferisce alla PROVA del diritto**[12], che, è noto, in materia di protezione internazionale **è attenuata** in quanto si forma in **COOPERAZIONE** tra richiedente asilo e autorità competente alla decisione (art. 3, co. 1 d.lgs 251/2007 e art. 4.1 Direttiva 2011/95UE qualifiche ma anche art. 5, co. 1-ter d.lgs 25/2008 – artt. 12 e 13 Direttiva 2013/32/UE procedure).
Il/la richiedente ha **l'onere di allegazione**, l'autorità di **cooperare nella formazione della prova** secondo lo schema procedimentale indicato da detta normativa.

Onere di cooperazione che deve tenere conto di determinati fattori.

Il/la richiedente è portatore/trice di un vissuto, di una storia e la sua narrazione – che riguarda aspetti anche intimi, comunque personali – non avviene all'interno di una relazione personale scelta, ma in un contesto istituzionale e giuridico, con linguaggi e canoni culturali via via diversi, e tra loro mutevoli, rispetto a quelli ove quel vissuto si è svolto.

Si pensi al lungo percorso per il riconoscimento del diritto e **ai diversi soggetti davanti ai quali il racconto deve essere portato:**

- la prima rilevazione avviene negli hotspot (foglio notizie) o nella compilazione del C/3 e alle informazioni, pur sommarie ivi raccolte,
- poi può essere raccolta una memoria dagli operatori legali delle strutture pubbliche di accoglienza,
- poi c'è l'intervista in Commissione territoriale con l'assistenza di un interprete
- poi, in caso di rigetto della domanda, il racconto riprodotto nel verbale di audizione viene rivisto insieme all'avvocato/a
- infine le dichiarazioni vengono rese davanti al Giudice nel caso sia disposta la sua comparizione e non sempre avviene

Fasi procedimentali e soggetti diversi gli uni dagli altri, ognuno dei quali ha modalità, ruoli e linguaggio differenti, per il differente ruolo svolto.

[12] L. Minniti, *La valutazione di credibilità come strumento di valutazione della prova dichiarativa. Ragioni e conseguenze*, Questione giustizia 3/2020
https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/853/qg_2020-3_minniti.pdf

Ed è attraverso il dipanarsi di quelle fasi e di quelle diversificate relazioni - nessuna delle quali scelta dal/dalla richiedente asilo - che si svolge il processo di valutazione del racconto, ovverosia **la valutazione della credibilità, difettando la quale il diritto non esce dal corpo del/della richiedente** (come dice Barbara Sorgoni[13]) **e dunque non è riconoscibile.**

In quel percorso, tuttavia, si perde via via di vista il corpo e la parola del/della richiedente asilo o, meglio, rimangono alla fine solo le parole tradotte in scrittura.

In tutta la 1^ fase, amministrativa, il ruolo dell'avvocato/a è pressoché inesistente e dunque si interviene SOLO nella fase giudiziale cercando di porre rimedio a quanto avvenuto prima, con tutte le difficoltà riscontrabili qualora davanti all'avvocato/a emergano fatti non rilevati/valorizzati nella fase amministrativa. In una fase, peraltro, in cui non necessariamente viene dato rileivo alla parola e al corpo del/della richiedente asilo.

Quali criteri per la valutazione della credibilità? Coerenza interna/coerenza esterna

Sono quelli indicati nell'art. 3 d.lgs 251/2007: prove documentali (comma 3 lett. b) e, se non disponibili, i criteri di cui al comma 5:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

La sufficienza del dettaglio della narrazione (lett. a) - la coerenza interna – l'attivazione dei poteri istruttori

Sono gli aspetti sui quali maggiore è il dibattito giurisprudenziale, con alto rischio di valutazione arbitraria, se non si ha ben chiaro:

- che la narrazione del/della richiedente esprime linguaggi e codici culturali diversi da quelli nostrani
- che va rigorosamente applicato il principio di cooperazione nei termini dianzi indicati, aiutando/guidando cioè il/la richiedente verso l'estrapolazione dei fatti rilevanti.

Secondo UNHCR il dettaglio delle dichiarazioni, o meglio il giudizio su di esse, deve tenere conto del contesto culturale di provenienza del/della richiedente, cioè dell'abitudine di condividere dettagliatamente le informazioni e la loro quantità (cfr. articolo di A. Muro – UNHCR nella imminente pubblicazione del quaderno della SSM).

In generale, deve tenersi conto anche del fenomeno sotteso al racconto e della condizione soggettiva del richiedente (se minore, se vittima di tratta, vittima di violenza, ecc.), che possono influire proprio sulla narrazione ma non devono rilevare per la valutazione.

Ad esempio: **nel caso delle vittime di tratta e anche dei minori**, il racconto non coerente o contraddittorio su alcuni elementi fattuali, oppure la reticenza, anziché portare a un giudizio

[13] B. Sorgoni, *Antropologia delle migrazioni. L'età dei rifugiati*, Carrocci editore 2022

negativo di credibilità deve portare all'inverso, perché quel tipo di narrazione è tipico di quei/quelle richiedenti asilo.

In questo senso sono molto chiare le indicazioni fornite da **UNHCR e Commissione nazionale asilo nelle Linee Guida**, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale* emanate nel 2017[14] e aggiornate nel 2021[15].

Ma anche con riguardo a richiedenti vittime di violenza (domestica o "ordinaria"), sono proprio le violenze subite a potere determinare una sorta di rimozione degli stessi ricordi, oltre che sentimenti di vergogna nel "rivelare" di essere stati vittime e pertanto la narrazione può risultare scoordinata, frammentata e finanche contraddittoria.

Dunque, dichiarazioni frammentate o prive di qualsivoglia contraddizione non dovrebbero essere di per sé valutate come non credibili, dovendo invece necessariamente valutarle alla luce delle COI e tenendo conto dei fattori sociali e culturali del luogo di provenienza.

Al riguardo, non può non richiamarsi la **giurisprudenza di Cassazione** secondo cui la valutazione delle dichiarazioni deve essere fatta **complessivamente** e non in maniera atomistica e frammentata, evitando di "accendere i riflettori" su aspetti secondari della narrazione (Cass. 26921/2017; n. 4095/2018; n. 21610/2018; n. 7546/2020; n. 2956/2020; n. 24183/2020; n. 10908/2020; n. 13257/2020; n. 14674/2020; n. 10/2021; n. 11910/2022),

intendendo per "elementi secondari" (**Cass. 8373/2022**):

> **"***Per «aspetti secondari o isolati»* ***non devono tuttavia intendersi tutti gli elementi di contorno della vicenda****, perché, così intesa, la locuzione assumerebbe un significato del tutto vago; si priverebbe inoltre il giudice del potere di valutare la coerenza interna della narrazione attraverso i dati circostanziali che ne costituiscono il tessuto e che, molto spesso, per quanto di dettaglio, sono concretamente idonei a dar conto della credibilità o non credibilità del richiedente.* ***Il principio va invece declinato nel senso che non si possono valorizzare dissonanze o imprecisioni inidonee a giustificare, sul piano logico, la motivazione circa l'incongruità della narrazione****.*"

Declinazione che, però, presta il fianco a interpretazioni soggettive del giudice.

In tutti i casi, se non si pone in dubbio la provenienza da un determinato Stato, l'operazione che dovrebbe essere compiuta è la verifica della coerenza delle dichiarazioni con quanto si apprende dalle informazioni sui Paesi di origine (le cd. COI), cioè la verifica della coerenza esterna.

Ed è questa una delle questioni più controverse.

Come detto, le autorità competenti alla decisione devono **cooperare con il/la richiedente** (prescritto dall'art. 3, co. 1 d.lgs 251/2007 - art. 4.1 Direttiva qualifiche 2011/95/UE) con un atteggiamento che sia il più possibile accogliente, non censorio, **finalizzato a estrapolare dal racconto i fatti rilevanti,** e questo può avvenire non solo senza pre-giudizi soggettivi ma partendo dalla conoscenza dei Paesi di origine del/della richiedente, in quanto solo se si conosce il contesto sociale, politico, economico di quel Paese si può non solo meglio comprendere il racconto ma orientare il/la richiedente in una narrazione che quei fatti faccia emergere.

---

[14] https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compresso.pdf

[15] [15] https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

Esemplare, in questo senso, è quanto affermato dalla **Cassazione 8819/2020** (conformi: Cass. 24010/2020 – 23398/2020 - 22196/2021 e di recente **Cass. 19045/2022**) secondo cui l'indagine sul Paese di origine **deve precedere e non seguire** la valutazione sulla credibilità soggettiva, perché se non si conosce il Paese ove hanno avuto origine i fatti, non si può verificare se questi sono credibili o meno.

In senso conforme si pone anche **Cass. 679/2022** (in materia di tratta), che pur non esplicitando il metodo di valutazione, afferma che:

> *"… le informazioni sul paese di origine, che il giudice deve assumere indicandone in motivazione l'autorità (o l'ente) dalla quale provengono,* ***le fonti consultate*** *ed anche la data della loro pubblicazione (Cass. 2466/2021), devono essere pertinenti, vale a dire non solo* ***utili a ricostruire il fenomeno tratta e a valutare la credibilità delle vicende narrate,*** *ma anche ad accertare il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti ad esempio atti discriminatori fondati sul genere (Cass. 2464/2021*). " *(par. 8.*1)

Da ultimo, si veda anche **Cass. 11910/2022** secondo cui "

> "***il dovere di cooperazione istruttoria del giudice****, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione,* ***sussiste sempre****, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità,* ***in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente*** *(Cass. n. 3016 del 2019; Cass. n. 24010 del 2020*)"

evidenziando che attraverso le COI si può completare il giudizio di credibilità delle complessive dichiarazioni (**in termini anche Cass. 22825/2021**).

In questi termini, una volta confrontata e valutata la coerenza interna delle dichiarazioni e quella esterna (coerenza con le COI), si può operare il **GIUDIZIO DI PLAUSIBILITA' o VEROSIMIGLIANZA**, inteso NON come ragionevolezza secondo l'esperienza del giudice o del "cittadino europeo medio", cioè con quanto accade normalmente in un Paese europeo, bensì

> "*dovendo farsi piuttosto riferimento alla "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura" (cfr. Cass. n. 6738 del 2021*)" (Cass. 11910/2022)

Ma è orientamento non condiviso in sede giudiziale, poiché vi sono pronunce secondo le quali, con un procedimento logico inverso, partendo cioè dalla valutazione della credibilità soggettiva, afferma che il dovere di cooperazione del giudice si debba fermare se ritenute non credibili le dichiarazioni (**Cass. 26149/2022 tra le più recenti**). Orientamento che, dunque, distingue nettamente la valutazione della credibilità intrinseca (soggettiva) da quella estrinseca (coerenza con le COI).

Viene da chiedersi, tuttavia, come sia possibile, in via logica, fermarsi alla valutazione dei fatti senza prima o contemporaneamente esplorare il contesto nel quale essi sono avvenuti.

L'utilizzo delle COI

Cassazione 25507/2022, pur con riguardo al giudizio di Cassazione (cosa si può fare o non fare), offre alcune precisazioni che possono valere in generale.

- va tenuto separato il piano del dovere di allegazione da quello della prova
- la prova viene acquisita mediante verifica delle COI, in contraddittorio con la parte
- nel giudizio di Cassazione non possono essere acquisite prove che non siano entrate nel giudizio di merito
- se il giudice di merito non indica le COI: violazione di legge e motivazione apparente
- **se il giudice indica parzialmente le COI ufficiali e tipiche** senza data o riferimenti precisi: non c'è violazione di legge perché si presume siano "recenti e aggiornate" (pag. 25) e spetta alla parte dimostrare il contrario nel giudizio di Cassazione sulla base di documenti allegati nel giudizio di merito (pag. 26)
- se invece il giudice richiama **fonti atipiche**, non essendo assistite da criteri di pubblicità e trasparenza, il giudice incorre nel vizio di legge perché non le ha bene indicate, in contraddittorio con la parte.

Invero, sarebbe da applicarsi sempre, laddove si riscontrino elementi contraddittori o non coerenti o insufficienti, porli **IN CONTRADDITTORIO** con il/la richiedente, declinando anche in tal modo il dovere di cooperazione.

In ogni caso, qualora le dichiarazioni siano ritenute parzialmente credibili il principio del **BENEFICIO del DUBBIO: Cass. 12645/2022**

Un ulteriore profilo va considerato a chiusura di questo veloce ragionamento proposto: **L'ASCOLTO del/della richiedente asilo**

Come dicevo poc'anzi, dall'inizio del percorso per il riconoscimento di un diritto che ad esso preesiste, il corpo e la parola del/della richiedente asilo si dissolvono all'interno del procedimento e con la riforma del 2017 vi è il concreto rischio che l'unico contesto in cui il/la richiedente può "parlare" sia davanti alla Commissione territoriale.

Le attrezzature per la videoregistrazione che si stanno installando nelle CT lasciano immaginare che tra non molto la riforma potrà essere interamente attuata.

L'art. 35, commi 10 e 11 d.lgs 25/2008 prevede, infatti, che:

"***10**. È fissata udienza per la comparizione delle parti **esclusivamente quando il giudice:***

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

***11**. **L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi**:*

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;

c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

L'orientamento della Cassazione finora è stato di **affermare il diritto all'udienza**, **MA non quello di disporre la comparizione del/della richiedente** (Cass. n. 21584/2020; n. 22049/2020) a meno che non siano indicati elementi nuovi, o il giudice voglia chiedere chiarimenti oppure nel ricorso siano indicati elementi da chiarire. In ogni caso, la valutazione spetta al giudice.

Orientamento già affermato da Cass. 17717/2018 e n. 28205/2018, confermato in numerose altre pronunce.

Quali limiti sono sottesi a detto orientamento?

- Il giudizio della protezione internazionale non è di tipo impugnatorio ma di accertamento di un diritto soggettivo, con valutazione che deve essere effettuata *ex novo* (art. 46 direttiva procedure); dunque è un giudizio sul rapporto e non sull'atto
- L'audizione davanti alla CT, pur essendo dettata da identici criteri di valutazione della credibilità, non ha le stesse garanzie del giudizio: non è prevista l'assistenza legale tecnica, non vi è ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è certo che al/alla richiedente sia stato spiegato quali fatti della storia siano rilevanti da raccontare;
- L'audizione non è uno strumento per garantire il contraddittorio (già assolto dall'udienza) ma esplicazione del dovere di cooperazione del giudice[16] e dunque dovrebbe imporre sempre l'ascolto diretto del/della richiedente asilo

Può dunque quel dovere di cooperazione prescindere dall'ascolto del/della richiedente?

Il ruolo degli esperti – le certificazioni

Negli ultimi tempi si è molto parlato del ruolo che, scienze diverse da quella giuridica, possono avere nel procedimento e nel giudizio di protezione internazionale.

La mia valutazione è che attraverso gli altri saperi - ad esempio l'antropologia – si pretenda una certificazione "oggettiva" della credibilità del/della richiedente, alla stessa stregua delle certificazioni mediche o psicologiche per certificare una vulnerabilità, che allontanano sempre più il ruolo centrale del corpo e della parola del/della richiedente asilo.

Così non dovrebbe essere perché il ruolo dell'antropologia, così come delle scienze mediche, deve essere solo quello di aiutare l'autorità decidente a comprendere il contesto in cui una certa narrazione si colloca; un aiuto ad estrapolare quei fatti materiali rilevanti che possano far riconoscere, o negare, il diritto.

Il ruolo degli interpreti

L'interprete è una figura di cui si parla molto poco ma che ha, invece, un ruolo importantissimo nel procedimento, essendo colui/colei che collega, attraverso la parola, il/la richiedente asilo e i vari soggetti (istituzionali e non) che intervengono nel lungo procedimento per il riconoscimento del diritto. Trattasi, tuttavia, di una figura non professionalizzata, che spesso media i due linguaggi e nella prassi non è raro che non comprenda nemmeno il contesto di provenienza , con il risultato che la verbalizzazione delle dichiarazioni non corrisponde alle effettive dichiarazio0ni e può portare a decisio0ni errate.

[16] I. Pagni, *La tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale tra regole del processo ed effettività del diritto alla protezione*, Questione giustizia 2022
https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-giurisdizionale-in-materia-di-protezione-internazionale-tra-regole-del-processo-ed-effettivita-del-diritto-alla-protezione

Un esempio: in una decisione, che riguardava un richiedente asilo che motivava la richiesta di protezione in base alla sua condizione di omosessuale, veniva motivato il diniego anche perché non chiara e dettagliata la condizione transessuale, quando il richiedente mai aveva parlato di transessualità e la contestazione della errata interpretazione è stata provata in riferimento a fonti di informazione che escludevano che nel vocabolario maliano esistesse la parola “transessuale”.

Esempio che racconta molto della delicatezza della figura dell’interprete e della disattenzione ad essa mostrata dalla legislazione.

*

In conclusione, il giudizio di credibilità è attività complessa ma proprio per questo dovrebbe/deve prestare attenzione alla persona e al diritto di cui è portatrice. Non sempre è così